Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0007473/e del 17/04/2024 13.19 Registrato da: 3T2EV0 Segreteria Generale
17/04/2024 13.19-20240007473
CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000082 - 17/04/2024 - 11:47

Campania/2024/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Domenico Cerqua	Primo Referendario (relatore)
Giovanna Olivadese	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 16 aprile 2024 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

Oggetto: rendiconto 2023-XI Legislatura del gruppo consiliare del Consiglio regionale della Campania "Movimento 5 Stelle"

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0002721 - Interno - 17/04/2024 - 11:47

dei gruppi consiliari";

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei gruppi consiliari;

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia in esame;

Visto il Decreto Presidenziale n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

Visto il decreto n. 1/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Domenico Cerqua e al Referendario Giovanna Olivadese;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 56/2024, con la quale il presente affare è stato inserito nella Camera di consiglio del 16 aprile 2024;

Uditi, nella odierna camera di consiglio, i magistrati relatori Primo Referendario dott. Domenico Cerqua e Referendario dott.ssa Giovanna Olivadese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 22 febbraio 2024, nel rispetto del termine di sessanta dalla chiusura dell'esercizio finanziario previsto dall'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto 2023 del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", unitamente alla relativa documentazione.

Dal rendiconto trasmesso emerge che il Consiglio regionale nel corso dell'esercizio 2023 ha liquidato per le spese di funzionamento del gruppo complessivamente la somma di euro 31.447,44, con un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 132.998,69. Le spese effettuate nello stesso periodo risultano pari ad euro 1.419,84, di cui € 1.139,96 imputati alla Voce 11) dello schema di rendiconto avente ad oggetto "Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani" ed € 279,88 imputati alla Voce 16) del medesimo schema con oggetto "Altre spese", di cui € 179,88 per "spese bancarie canone e commissioni" ed € 100,00 per "spese bancarie - imposte e tasse", di guisa che il fondo finale di cassa al 31/12/2023 risulta pari ad euro 163.026,29.

Con deliberazione n. 37/2024/FRG, questa Sezione regionale di controllo ha disposto la comunicazione al gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012,

per carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di giorni trenta ai fini della regolarizzazione.

Con nota del 5/04/2024, acquisita al protocollo n° 0006595 del Consiglio regionale e trasmessa, a mezzo PEC, in pari data a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio stesso (assunta al prot. SC CAM n. 0002472 del 08/04/2024), il gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle" ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la citata deliberazione n. 37/2024/FRG.

DIRITTO

1. L'AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, "*le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali*".

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, dello Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, "*contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9*". Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che "*l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio*".

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 1 del D.L. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia "*pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione*".

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale "*il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle*

restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale" (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014).

3. IL CONTROLLO DELLA MAGISTRATURA CONTABILE SUI RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012).

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, giova precisare che, anche per l'esercizio 2023, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013).

Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto. Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "*principio generale delle norme di*

contabilità pubblica", essendo "*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*" (sentenza n. 39/2014).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove leso da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito più volte che il controllo in esame "*se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*" (*ex multis*, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016). Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari "*non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012*" (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 D.P.C.M.) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo s'incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini "inerenza sostanziale" e "necessità" della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza ["la veridicità attiene alla

corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute", mentre "la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge" (art. 1, D.P.C.M.)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, *ex* art. 2 D.P.C.M.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, D.P.C.M.); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3), in particolare, "per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi" (art. 3, comma 3, D.P.C.M.); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4).

4. I CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello Statuto, "*il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo*".

I Consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l'organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali. La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (intitolata "Funzionamento dei gruppi consiliari").

In particolare, ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, "*a ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:*

a) due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza;

b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari".

Peraltro, la Sezione evidenzia che la legge regionale 5 luglio 2023 n. 11 è intervenuta su tale disciplina disponendo testualmente: "*Il terzo capoverso dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) dalle parole "L'Ufficio di Presidenza destina" alla parola "unità" è abrogato*" (art. 12). L'articolo 17 (Disposizioni transitorie) della medesima legge regionale prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, "*gli enti interessati adeguano i propri atti alle presenti disposizioni, anche in relazione ai procedimenti non ancora definiti*".

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai gruppi consiliari delle risorse, l'art. 3 della legge n. 6/1972 prevede che per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato un contributo fisso annuo per consigliere pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente.

5. Rendiconto del Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle"

Con nota prot. n. 0003707, trasmessa a mezzo PEC in data 22 febbraio 2024 a questa Sezione e acquisita il 23 febbraio 2024 al prot. SC CAM n. 1237/24, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto anno 2023 - XI Legislatura, del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", di cui al sottostante prospetto redatto secondo il modello approvato con DPCM 21/12/2012.

Tabella n. 1 *(Importi in euro)*

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	31.447,44
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	
3)	Altre entrate (specificare)	
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	132.998,69
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	
	TOTALE ENTRATE	**164.446,13**
	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali	
3)	Rimborso per missioni e trasferte del personale del gruppo	
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche *web*	
6)	Spese per consulenze, studi e incarichi	
7)	Spese postali e telegrafiche	
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	
9)	Spese cancelleria e stampati	
10)	Spese per duplicazione e stampa	
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	1.139,96
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16)	Altre spese (spese bancarie)	279,88
	TOTALE USCITE	**1.419,84**

Fonte: nota integrativa trasmessa dal gruppo consiliare

La situazione finanziaria al 31 dicembre 2023 è rappresentata nella tabella che segue:

Tabella n. 2 *(Importi in euro)*

	SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	132.998,69
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	
	ENTRATE riscosse nell'esercizio	31.447,44
	USCITE pagate nell'esercizio	1.419,84
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	163.026,29
	Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

Dal rendiconto su riportato relativo all'esercizio 2023 emerge quanto segue:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento (voce E1) pari ad € 31.447,44 quale contributo 2023 per le spese di funzionamento del gruppo in esame;
- l'effettuazione di spese per un totale di euro 1.419,84, di cui euro 1.139,96 per l'acquisto di libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani (U11) ed euro 279,88 per Altre spese (U 16).

Alla luce di tali movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, al 31/12/2023 il fondo di cassa finale per spese di funzionamento, comprensivo del fondo cassa iniziale, risulta pari a euro 163.026,29.

5.1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Come in precedenza indicato, l'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" – prevede che: "*in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1º gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente*".

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2023 risulta pari a 5.592.175 individui mentre ai gruppi consiliari spetta, per il 2023, un contributo annuo per Consigliere di euro 5000 + [(0,05 x 5.592.175)/51] = euro 10.482,52, pari a euro (10.482,52 :12 =) 873,54 al mese.

Pertanto, al gruppo consiliare "Movimento 5 stelle", composto da tre Consiglieri, spettano, mensilmente, euro 873,54 x 3 = € 2.620,62 euro.

Il Consiglio regionale della Campania - con le determine della Direzione Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali nn. 315, 316, 369, 573, 641, 798, 908, 951, 1073, 1231, 1284 e 1377 del 2023 - ha impegnato il fondo di funzionamento per le spese del gruppo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 per un importo totale pari ad euro € 31.447,44.

5.2. USCITE DELL'ESERCIZIO

Il gruppo "Movimento 5 Stelle" ha sostenuto spese relative alla Voce U11) per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani, per un totale pari a euro 1.139,96, come più dettagliatamente emerge dalla seguente tabella:

Tabella n. 3 *(Importi in euro)*

TIPOLOGIA	FORNITORE	NUMERO FATTURA	BONIFICO PAGAMENTO	IMPORTO
Abbonamento annuale quotidiano *on line* "*La Città di Salerno*"	QUOTIDIANI LOCALI SRL	N. 23 del 02/03/2023	10/03/2023	150,00
Abbonamento annuale quotidiani *on line* "*Il Mattino*"	CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.	N. X230000171 del 14/03/2023	10/03/2023	199,99
Abbonamento annuale quotidiano *on line* "*Le Cronache*"	Ditta "Tommaso D'Angelo"	N. FPR 25/23 del 28/02/2023	10/03/2023	250,00
Abbonamento annuale quotidiani *on line* "*L'Ora*"	Ditta "Andrea Pellegrino"	N. FPR 5/23 DEL 28/02/2023	10/03/2023	300,00
Abbonamento annuale quotidiani on line "*la Repubblica*"	GEDI DIGITAL	N. 21.105 del 06/04/23	03/04/2024	199,99
Abbonamento mensile novembre quotidiani *on line* "*La Notizia*"	LA NOTIZIA S.R.L.	N. 21 del 10/11/2023	23/11/2023	19,99
Abbonamento mensile dicembre Quotidiani *on line* "*La Notizia*"	LA NOTIZIA S.R.L.	N. 25 del 29/11/2023	18/12/2023	19,99
			TOTALE	**1.139,96**

All'analisi, la procedura risultava conforme a quanto previsto dall'art. 1, comma 4 lett. b) del citato D.P.C.M. e dal comma 6 dell'art. 3 (rubricato "*Istruttoria e autorizzazione delle spese*") del "*Disciplinare del gruppo per la gestione delle risorse messe a disposizione del Consiglio regionale e la tenuta della contabilità*", secondo cui: "*in caso di acquisti di beni o servizi con valore superiore ad euro duemila dopo la relativa indagine di mercato, la scelta del venditore/fornitore ricade sull'offerta economicamente vantaggiosa*".

Con deliberazione n. 37/2024 questo Collegio, constatata l'assenza di documentazione comprovante la regolarità contributiva delle ditte affidatarie delle forniture, comunicava al gruppo l'invito a produrre i relativi DURC.

Con nota del 5 aprile 2024, acquisita al protocollo n° 0006595 del Consiglio regionale e trasmessa a mezzo PEC in pari data a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio medesimo (assunta al prot. SC CAM n. 0002472 dell'8/04/2024), il gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", ha fornito puntuale riscontro alle richieste contenute nella deliberazione n. 37/2024/FRG, trasmettendo la documentazione richiesta.

6. CONCLUSIONI

Il rendiconto del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle" risulta redatto in modo corretto e conforme alle linee guida adottate con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013) e, quindi, all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 174/2012.

Alla luce delle osservazioni che precedono, il Collegio ritiene che non sussistano profili di irregolarità inerente al rendiconto 2023 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle".

P.Q.M.

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

- accerta la regolarità del rendiconto 2023 - XI Legislatura del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle";

- manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, del presente atto collegiale di accertamento di regolarità al Presidente del Consiglio regionale, per il seguito di competenza.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024.

I Relatori

Domenico Cerqua

DOMENICO CERQUA CORTE DEI CONTI 17.04.2024 10:16:52 GMT+01:00

Giovanna Olivadese

Giovanna Olivadese CORTE DEI CONTI 17.04.2024 10:09:46 GMT+01:00

Il Presidente

Alfredo Grasselli

ALFREDO GRASSELLI CORTE DEI CONTI 17.04.2024 09:32:24 GMT+00:00

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato

GIUSEPPE IMPOSIMATO CORTE DEI CONTI 17.04.2024 10:41:10 GMT+01:00